

**Sentenza del 01/06/2006 n. 13069 - Corte di Cassazione Sentenza del 01/06/2006 n. 13069
- Corte di Cassazione**

Intitolazione:

Finanza locale - ICI - Determinazione dell'imposta - Impugnazione della rendita catastale - Sentenza definitiva sulla misura della rendita - Rendita determinata dal giudice - Unico elemento rilevante ai fini della determinazione dell'imposta - Art. 5, comma 2, del DLG n. 504 del 30/12/1992.

Massima:

Ai fini di stabilire l'ammontare dell'ICI dovuta dal contribuente, con particolare riguardo agli effetti prodotti dall'impugnazione della rendita catastale da parte del contribuente stesso e dalla successiva sentenza definitiva del giudice tributario in ordine a tale rendita, va posto in rilievo che deve tenersi conto esclusivamente della rendita irreversibilmente determinata dal giudice, perche' solo tale rendita e' quella da considerare legittimamente risultante in "catasto" (ovvero "messa in atti") al primo gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta a norma del secondo comma dell'art. 5 del DLG n. 504 del 1992. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Testo:

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla S.p.a. L.L. il 4 aprile 2002 (depositato il 17 aprile 2002) il comune di Alberobello - premesso che: 1) il 1 marzo 1999 aveva notificato alla detta societa' un avviso di accertamento per il "recupero" dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) dovuta per l'anno 1996 in relazione a quattro unita' immobiliari urbane "situate in Via... ed in Via..., contraddistinte, in riferimento alla mappa particellare urbana, da diversi 'numeri principali' e 'subalterni', e, in relazione alla diversa destinazione ed alle diverse caratteristiche censuarie, dalla... categorie catastali D/7, A/1, A/2 e C/6, con distinte rendite catastali" nonche' "in relazione ad un'area fabbricabile, situata in Via..." in quanto la societa' aveva dichiarato "solo il fabbricato D/7, corrispondendo la relativa imposta, pure autoliquidata in modo errato, solo per gli anni 1993 e 1994, ed omettendo, invece, per gli altri fabbricati e per l'area fabbricabile, sia la dichiarazione di imposta che il relativo versamento"; 2) il 23 aprile 1999 la societa' aveva proposto ricorso giurisdizionale avverso detto avviso; 3) nelle sue controdeduzioni aveva eccepito, tra l'altro, l'inammissibilita' dei ricorsi ex art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992 perche' "non sottoscritti dal difensore del contribuente, tanto nell'originale quanto nelle copie dallo stesso notificate alle altre parti" pur trattandosi di controversia di valore superiore ai cinque milioni -, in forza tre motivi chiedeva, con la refusione delle spese processuali anche "dei precedenti giudizi", di cassare la sentenza n. 141/03/00 depositata il 24 settembre 2001 con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva respinto il gravame da esso proposto contro la decisione (n. 243/05/99) della Commissione tributaria provinciale di Bari che, di contro, aveva accolto il ricorso della contribuente.

Nel controricorso notificato il giorno 8 luglio 2002 (depositato il 24 luglio 2002) la societa' intimata instava per il rigetto dell'avversa impugnazione e per la condanna del comune ricorrente alla rivalsa delle spese "di questo grado del giudizio".

All'udienza del 5 maggio 2004 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite in ordine alla questione, oggetto del primo motivo dell'impugnazione per cassazione, relativa all'ammissibilita' o meno del ricorso, diretto al giudice tributario, non sottoscritto da difensore tecnico nelle controversie di valore superiore ai cinque milioni di lire.

Il comune e la societa' contribuente depositavano memorie ex art. 378 del codice di procedura civile, rispettivamente il 30 aprile 2004 ed il 6 aprile 2006.

Motivi della decisione

1. Con la sentenza gravata la Commissione tributaria regionale - dopo avere esposto che il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso avendo ritenuto a) "infondata la richiesta di declaratoria di inammissibilita' del ricorso in quanto lo stesso risultava regolarmente sottoscritto da un difensore" e b) "ininfluente la modificazione della rendita a seguito di revisione degli estimi del catasto edilizio urbano, in relazione alle

determinazioni di una sentenza definitiva emessa da un potere giurisdizionale nell'ambito del rapporto tributario" - ha respinto l'appello del comune osservando:

- "la mancanza di firma del difensore nel ricorso introduttivo puo' ritenersi sanata dall'istanza di riunione dei ricorsi relativi gli accertamenti degli anni dal 1993 al 1997... sottoscritta dal dott. L. nella qualita' di difensore, come risulta da mandato riportato a margine della istanza stessa a firma del legale rappresentante della societa'";

- in ordine alla "legittimita' dell'imposizione", che "alla data del 1 gennaio 1992 l'immobile destinato all'opificio industriale non puo'... ritenersi provvisto di rendita catastale in quanto quella (di) lire 149.600.000 attribuita dall'UTE a seguito delle modifiche derivanti dalla revisione degli estimi del catasto edilizio urbano e notificata in data 2 novembre 1991, aveva formato oggetto di impugnazione davanti ai giudici tributari a seguito della quale era stata rideterminata in lire 78.000.000 con decisione di secondo grado passata in giudicato il 13 febbraio 1999" per cui

1) "e' solo da tale data, in presenza di un valore catastale divenuto definitivo anche se a seguito di sentenza, che puo' applicarsi il criterio di tassazione ai fini Ici con riferimento alla rendita catastale" e 2) "legittimo deve ritenersi l'operato della societa' che per gli anni precedenti ha autoliquidato l'imposta facendo riferimento alle modalita' di calcolo di determinazione della base imponibile previste dal comma 3 dell'art. 5 del... D.Lgs. n. 504 del 1992 "per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D e non iscritti in catasto con attribuzione di rendita".

2. Con il primo motivo di ricorso il comune denuncia "nullita' della sentenza e del procedimento" adducendo che il giudice di secondo grado, "in aperta violazione dell'art. 18, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 546/1992", ha "omesso di dichiarare l'inammissibilita'", rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, dei presentati ricorsi, per assenza di sottoscrizioni degli stessi da parte di difensore abilitato, quale presupposto processuale, riferito alla domanda di valore superiore a lire 5.000.000, per l'instaurazione di un valido processo".

Il motivo deve essere respinto perche' destituito di fondamento.

A. Sulla questione dell'ammissibilita' o meno del ricorso diretto al giudice tributario "non sottoscritto da difensore tecnico nelle controversie di valore superiore ai cinque milioni di lire", invero, va applicato il condivisibile principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (in attesa della cui specifica decisione il presente giudizio e' stato rinviato a nuovo ruolo all'udienza detta del 5 maggio 2004) nella sentenza n. 22601 depositata il 2 dicembre 2004, laddove - seguendo la "via indicata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 189 del 2000" (la cui "ratio decidendi e' stata riaffermata dalla (stessa) Corte Costituzionale nella sentenza n. 520 del 2002") "e, quindi, dalla sentenza della Sezione tributaria che si e' adeguata a tale interpretazione" - ha statuito che "l'inammissibilita' del ricorso deve intendersi riferita soltanto all'ipotesi in cui sia rimasto ineseguito l'ordine del Presidente della Commissione, della Sezione o del Collegio, rivolto alle parti diverse dall'Amministrazione, di munirsi, nel termine fissato, di assistenza tecnica, conferendo incarico a difensore abilitato" dovendosi adottare "un'interpretazione corrispondente al significato delle norme del D.Lgs. n. 546/1992 e delle modifiche apportate dal D.L. n. 331 del 1993, convertito nella L. n. 427 del 1993, in armonia con un sistema processuale volto a garantire la tutela delle parti evitandosi irragionevoli sanzioni di inammissibilita' e ai principi contenuti nella legge delega 30 dicembre 1991, n. 413".

B. Nel caso, l'ordine "di munirsi, nel termine fissato, di assistenza tecnica" e' reso del tutto superfluo dal fatto che la contribuente ha spontaneamente provveduto a nominare un difensore tecnico abilitato gia' prima della trattazione della causa innanzi al giudice di primo grado.

3. Con il secondo motivo il comune censura la riprodotta affermazione del giudice a quo secondo cui "alla data del 1 gennaio 1992 l'immobile destinato all'opificio industriale non puo' ... ritenersi provvisto di rendita catastale in quanto quella (di) lire 149.600.000 attribuita dall'UTE a seguito delle modifiche derivanti dalla revisione degli estimi del catasto edilizio urbano e notificata in data 2 novembre 1991, aveva formato oggetto di impugnazione davanti ai giudici tributari" e denuncia, in ordine alla stessa, "violazione e falsa applicazione di norme di diritto" adducendo che, costituendo "fatto incontestato... la circostanza che l'Ufficio tecnico erariale ha revisionato la rendita catastale dell'immobile in categoria D/7... come risulta da una semplice lettura della visura catastale... versata in atti" ed essendo stata la "predetta revisione" notificata il 2 novembre 1991 al contribuente (che l'ha apposta in sede contenziosa il 20

novembre 1991), la "suddetta affermazione del giudice di secondo grado" ("che ha equiparato il caso dell'assenza di rendita a quello ben diverso di rendita attribuita e contestata", in violazione dell'art. 34, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1987 n. 917) e' "illegittima" in quanto "l'impugnativa di tale revisione non ha effetto sospensivo dell'iscrizione in catasto della nuova rendita" e, quindi, "come precisato dal Ministero delle finanze... con risoluzione del 27 novembre 1997, n. 226/E", "si rende applicabile la regola, di carattere generale, contenuta nel primo periodo del comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, in forza del quale, dovendosi assumere, per ciascun anno di imposizione, le rendite quali risultanti in catasto al 1 gennaio dell'anno di imposizione medesimo, le modifiche di rendita hanno effetto soltanto a decorrere dall'anno di tassazione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali (cosiddetta 'messa in atti')" atteso che "la decorrenza degli effetti della revisione delle rendite e' stabilita dal legislatore e non dal giudice tributario, la cui sentenza di riduzione del valore catastale, rispetto a quello accertato dall'UTE, puo' solo costituire titolo per il cosiddetto 'mutamento', a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello di 'messa in atti'".

Il motivo deve essere accolto per quanto di ragione.

A. Sul problema posto dal motivo - costituito, essenzialmente, dalla verifica degli effetti, sulla determinazione dell'Ici, prodotti 1) dall'impugnazione della rendita catastale da parte del contribuente e 2) dalla successiva sentenza definitiva del giudice tributario in ordine a tale rendita -, invero, vanno affermate:

1) l'erroneita' in diritto della tesi sostenuta dal giudice a quo nella sentenza impugnata per la quale, come riportato, "alla data del 1 gennaio 1992 l'immobile destinato all'opificio industriale non puo' ... ritenersi provvisto di rendita catastale in quanto quella (di) lire 149.600.000 attribuita dall'UTE a seguito delle modifiche derivanti dalla revisione degli estimi del catasto edilizio urbano e notificata in data 2 novembre 1991, aveva formato oggetto di impugnazione davanti ai giudici tributari a seguito della quale era stata rideterminata in lire 78.000.000 con decisione di secondo grado passata in giudicato il 13 febbraio 1999", avente effetti "solo da tale data", e 2) l'irrilevanza, gia' al momento della pronuncia della sentenza qui gravata, della tesi sostenuta dal comune ricorrente, per la quale "l'impugnativa di tale revisione non ha effetto sospensivo dell'iscrizione in catasto della nuova rendita".

Entrambe le tesi, infatti, nella sostanza, obliterano la forza del generale principio secondo cui (Cass., Sez. I, 26 ottobre 1983, n. 6322) gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, se (come indubitabile nella specie) a tale momento esistevano gia' le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento.

La definitivita' della misura della rendita catastale, invero, quand'anche intervenuta, come nel caso, in pendenza del giudizio relativo a quella dell'Ici dovuta dal contribuente,

1) spiega i suoi effetti su tale entita' perche' la rendita catastale definitivamente stabilita e' il solo ed unico dato del quale sia il contribuente che il comune possono e debbono tenere conto ai fini dell'Ici e 2) costituisce, sempre e comunque, indefettibile condicio iuris della misura dell'imposta (Ici) effettivamente dovuta per l'immobile al quale inerisce la rendita divenuta definitiva.

B. La tesi, propugnata dal comune, dell'inefficacia dell'impugnazione della "nuova" rendita da parte del contribuente a sospendere l'iscrizione in catasto della rendita stessa, invero, a prescindere dagli effetti (dei quali non occorre interessarsi perche' non dedotti nella specie) dell'eventuale sospensione (nel concorso dei requisiti di legge) dell'atto di attribuzione della rendita ex art. 47 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha una valenza esclusivamente provvisoria perche' limitata sino al momento in cui la statuizione giudiziale sulla rendita non divenga definitiva atteso che, giusta il principio di diritto richiamato all'inizio, la determinazione del giudice passata in cosa giudicata costituisce l'unica rendita valida ed efficace a partire dall'attribuzione e, quindi, la sola sulla quale deve e puo' essere calcolata l'imposta effettiva dovendosi considerare la rendita giudizialmente determinata come quella "messa in atti" sin dal momento della determinazione da parte dell'ufficio erariale.

C. Dalle considerazioni che precedono discende il principio di diritto per il quale, "per effetto dell'intervenuto passaggio in cosa giudicata della decisione concernente la rendita catastale, ai fini di stabilire l'ammontare dell'Ici dovuta dal contribuente, deve tenersi conto esclusivamente della rendita irreversibilmente determinata da quel giudice tributario perche' solo tale rendita e' quella da considerare legittimamente risultante 'in catasto' (ovverosia 'messa in atti') al 1 gennaio dell'anno

di riferimento dell'imposta a norma del comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992".

4. Con il terzo (ed ultimo) motivo l'ente ricorrente impugna l'affermazione del giudice a quo secondo cui "legittimo deve ritenersi l'operato della societa' che per gli anni precedenti ha autoliquidato l'imposta facendo riferimento alle modalita' di calcolo di determinazione della base imponibile previste dal comma 3 dell'art. 5 del... D.Lgs. n. 504 del 1992 "per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D e non iscritti in catasto con attribuzione di rendita" e denuncia, anche per la stessa, "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto" adducendo essere "incontestato" ("come risulta da una semplice lettura della visura catastale... versata in atti") il fatto che "l'Ufficio tecnico erariale ha revisionato la rendita catastale dell'immobile in categoria D/7 ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, per effetto del D.M. 20 gennaio 1990" in quanto ("come da visura in atti") tale immobile risultava "iscritto in catasto, con attribuzione di rendita ... sin dal 30 giugno 1987" e tale rendita era stata "revisionata con decorrenza 1 gennaio 1992" per cui detto fabbricato, siccome "gia' attributario di rendita", "non puo' rientrare nell'ambito di applicazione della disciplina recata dal(l')... art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992".

Il motivo di censura, intuitivamente, deve considerarsi assorbito dall'accoglimento del precedente: la questione posta con la doglianza de qua, infatti, giusta il principio di retroazione degli effetti del provvedimento giurisdizionale al momento della domanda, puo' interessare solo la fase, divenuta ormai irrilevante per l'intervenuto giudicato, anteriore al momento in cui diviene definitiva la sentenza del giudice tributario sulla misura della rendita catastale.

Il motivo, peraltro, presenta profili

di revocazione laddove il giudice a quo sembra sostenere l'esatto contrario nonche' di inammissibilita' in quanto il comune denuncia unicamente un errore di diritto e non pure una qualche carenza motivazionale della sentenza.

5. Per effetto delle considerazioni svolte sui vari motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla stessa Commissione tributaria regionale, ma a Sezione diversa da quella che la ha emessa, perche'

1) nell'esame dell'appello del comune, faccia applicazione del principio di diritto innanzi posto - per il quale, "per effetto dell'intervenuto passaggio in cosa giudicata della decisione concernente la rendita catastale, ai fini di stabilire l'ammontare dell'Ici dovuta dal contribuente, deve tenersi conto esclusivamente della rendita irreversibilmente determinata da quel giudice tributario perche' solo tale rendita deve essere considerata quella legittimamente risultante "in catasto" (ovverosia "messa in atti") al 1 gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta a norma del comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992" - e

2) statuisca sulle spese processuali di questo giudizio di legittimita', tenendo conto, per tali spese, dell'inammissibilita' (in applicazione dei principi generali del processo civile relativi all'inosservanza di termini inerenti ad atti processuali con i quali la parte porta a conoscenza del giudice e dell'avversario le proprie difese (Cass., Sez. III, 10 marzo 2000, n. 2805 del solo controricorso della contribuente a cagione del suo deposito oltre il termine fissato dall'art. 370 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo per quanto di ragione; dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita', ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia.